

STATUTO

"ASSOCIAZIONE BAITE DEL CONFINALE APS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE BAITE DEL CONFINALE APS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Valfurva** (SO) e sede secondaria nel comune di **Valdisotto** (SO) ai rispettivi indirizzi risultanti dal Registro Unico del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale non comporta modifica del presente statuto.

L'Associazione ha durata **indeterminata**.

L'Associazione opera in ambito locale, e precisamente nel Comune di Valfurva, e può svolgere la propria attività in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, in Italia e all'estero, con delibera dell'Assemblea.

Art. 2 - Scopo e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, nei confronti degli associati, dei loro familiari e di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 lettere f), i) e k) Codice del Terzo Settore e precisamente:

- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera i) Codice del Terzo Settore;
- * organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A tale fine l'Associazione potrà:

- * compiere ogni azione diretta a favorire il diritto di esercitare gli usi civici, la conoscenza e l'approfondimento di tematiche relative alla legge n.168 del 20 novembre 2017 "Norme in materia di domini collettivi";
- * organizzare conferenze, convegni, seminari e incontri sui temi della tutela ambientale e sviluppo sostenibile dell'aree alpine con particolare intervento nell'area del Confinale del comune di Valfurva;
- * promuovere e gestire studi, ricerche e concorsi in materia di uso civico, con l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e sociali;
- * organizzare corsi e moduli formativi per la conoscenza e l'approfondimento delle tradizioni agricole, forestali, idriche, storiche e culturali;
- * predisporre e realizzare, anche attraverso accordi di partenariato, programmi e progetti di conservazione e sviluppo sostenibile delle risorse ai fini della salvaguardia dei diritti, usi e

costumi della popolazione alpina;

- * organizzare interventi informativi sui temi della mobilità pedonale lungo i sentieri e del turismo sostenibile in Alta Valtellina e area del Confinale;

- * collaborare con altre Associazioni, Enti ed organismi nazionali ed internazionali, operanti nei settori della mobilità e del turismo sostenibile;

- * collaborare con altri Enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti negoziali, convenzionati o contributivi;

- * svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali per la realizzazione in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione medesima e che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'articolo 6 Codice del Terzo Settore, dal Decreto del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 3 - Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento della quota associativa annuale. Possono, altresì, aderire (i) altre associazioni di promozione sociale, ovvero (II) altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale, in conformità all'articolo 35 terzo comma Codice del Terzo Settore.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E' quindi espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E' altresì prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi oltre i 90 (novanta) giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo e con le modalità stabilite dal Consiglio medesimo. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente articolo;
- b) per recesso volontario;
- c) per esclusione;
- d) per morte.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo e il recesso ha effetto immediato..

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, intervenendo all'Assemblea con diritto di voto, compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare domanda di presa visione scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi dal ricevimento della domanda. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota

associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'articolo 8 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra associati e tra questi ultimi e gli organi sociali. Essi devono rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; devono inoltre versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Si applica l'articolo 17 Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Dei volontari e delle persone retribuite.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Ai lavoratori si applica l'articolo 16 Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice - Presidente, se nominato;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere, se nominato;
- g) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 Codice del Terzo Settore;
- h) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 Codice del Terzo Settore.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, per la rispettiva approvazione dei bilanci di esercizio e preventivo. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci. In tale ipotesi, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un altro associato eletto dall'Assemblea.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo stabilisce il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione, se esistente, e spedito a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, mediante lettera semplice, o posta elettronica nel caso l'associato abbia indicato il relativo indirizzo al momento dell'adesione, almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o validamente rappresentati tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- discute ed approva i bilanci di esercizio e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il programma annuale di attività;
- procede alla elezione degli organi sociali;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 Codice del Terzo Settore;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda

convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto alla data della deliberazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto alla data della deliberazione.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in conformità all'articolo 24 Codice del Terzo Settore. E' ammesso il numero massimo di due deleghe per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede con voto palese o, nel caso ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti, a scrutinio segreto.

E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è trascritto su apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, conservato in una sede dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio e video collegati, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità per la partecipazione in collegamento audiovisivo.

Art. 9- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, si compone di numero minimo di tre ad un massimo di nove amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica al massimo tre esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato dall'Assemblea con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione dei mancanti.

I consiglieri a vario titolo subentrati rimangono in carica fino alla scadenza della carica del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare:

- a) redige i bilanci preventivo e di esercizio, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- b) predispone il programma annuale di attività, da sottoporre all'Assemblea per la relativa

approvazione;

c) redige l'eventuale Regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;

d) redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione;

e) determina l'entità della quota associativa annuale e le sue modalità e termini del versamento;

f) delibera sulle domande di adesione all'Associazione e sulle eventuali esclusioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 primo comma lettera e) Codice del Terzo Settore;

g) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

h) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i) cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 Codice del terzo Settore e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adotta in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre alla gestione ed al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso spedito mediante lettera semplice, o posta elettronica nel caso il consigliere abbia indicato il relativo indirizzo al momento dell'elezione, almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questi, è presieduto dal membro del Consiglio medesimo più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio o audio e video collegati, con le stesse modalità e limiti previsti per lo svolgimento delle Assemblee.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea può essere revocato con delibera assembleare.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza, impedimento o decadenza, viene sostituito dal Vice - Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare il compimento di determinati atti o categorie di atti ad altri consiglieri o soci.

Art. 11 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo ed alla riscossione delle quote sociali.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, è quest'ultimo il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, della conservazione dei libri contabili, del pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo e della riscossione delle quote sociali. Il Tesoriere cura la redazione dei bilanci di esercizio e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti a lui affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tutto con firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, qualora nominato ed eletto dall'Assemblea, è formato, alternativamente, da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri o da un organo monocratico.

L'Organo di Controllo rimane in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso di Collegio Sindacale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie deliberazioni l'Organo di Controllo redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle deliberazioni di tale organo, conservato in una sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'articolo 2399 codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore, precisando che l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31 primo comma Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da revisori legali dei conti iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai

fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Organo di Revisione

Nel caso in cui l'Associazione intenda nominare un Organo di Revisione diverso dall'Organo di Controllo, l'Organo di Revisione è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali .

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie deliberazioni l'Organo di Revisione redige un verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle deliberazioni di tale organo, conservato in una sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente l'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente l'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 - Responsabilità degli Organi Sociali

Dalle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità di cui all'articolo 28 Codice del Terzo Settore.

Art. 15 - Libri Sociali e registri

L'Associazione tiene le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione tiene il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora sia nominato, a cura dell'organo medesimo.

L'Associazione tiene il libro delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora sia nominato, a cura dell'organo medesimo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 16 Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;;
- d) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 Codice del Terzo Settore;
- e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione,

in conformità all'articolo 7 Codice del Terzo Settore;

f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'acquisto e/o del mantenimento della personalità giuridica dell'Organizzazione, il patrimonio deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 22 Codice del Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Con le modalità previste dall'articolo 13 Codice del Terzo Settore l'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore l'Associazione redige il bilancio sociale. Entro il centoventesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione, se esistente, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce e delibera in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per deliberazione dell'Assemblea;
- c) per le altre cause previste dell'articolo 27 Codice civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 primo comma Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Pozzi Luca

F.to Antonioli Simonetta Milena

F.to Nazzari Fabio

F.to Pietrogiovanna Daniel

F.to Antonioli Maria Stefania

F.to Aldo Peretti

F.to Daniele Dossi

F.to Nicole Dei Cas

F.to Patrizia Nazzari

F.to Mario Primo Mosconi

F.to Giorgio Pozzoli notaio L.S.

Copia su supporto informatico del sovraesteso documento conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 quinto comma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.